

Revisione del Nuovo Approccio

In Europa esistono 25 direttive fondate sui principi del Nuovo Approccio, le quali contribuiscono in maniera sostanziale al buon funzionamento del mercato interno. Esse, tuttavia, presentano ancora oggi delle cospicue differenze originate da diversi sviluppi storici e necessitano, in alcuni ambiti, di un ravvicinamento. Dopo ampie discussioni iniziate già nel 2002 la Commissione Europea ha avanzato le prime proposte relative ad un atto giuridico orizzontale (regolamento o direttiva) inteso a riassumere, unificare e migliorare, sulla base dell'esperienza finora maturata, tutti gli elementi fra loro affini e ricorrenti in ciascuna direttiva. Ciò riguarda soprattutto le procedure di valutazione della conformità, i requisiti che gli enti notificati sono chiamati a rispettare, l'accreditamento, la sorveglianza del mercato e la funzione della normazione. Nonostante finora non sia stata presentata alcuna proposta concertata dalla Commissione e non sia pertanto possibile formulare una valutazione conclusiva né per quanto attiene ai contenuti, né per quanto riguarda la forma giuridica, l'iniziativa va, in linea di principio, accolta con favore. Dall'armonizzazione degli aspetti orizzontali la KAN si aspetta nasca un impulso in grado di contribuire ad un atteggiamento di maggiore fiducia nell'efficienza del mercato interno.



Ulrich Becker

Presidente della KAN

Ministero federale per il lavoro e gli affari sociali

INDICE

II NUOVO APPROCCIO

- 2 Bozza della Commissione per un atto giuridico orizzontale per l'armonizzazione delle direttive nell'ambito del mercato interno in materia di prodotti
- 3 Il futuro del Nuovo Approccio
- 4 In arrivo un quadro giuridico per la normazione europea nel settore armonizzato
- 5 L'accreditamento nel contesto della revisione del Nuovo Approccio

TEMI

- 6 Osservazione del mercato nel settore macchine
- 7 Settore servizi – Normazione e prevenzione sul lavoro

IN BREVE

- 8 EUROSHNET inaugura un portale supplementare accessibile a tutti
- 8 Obiezioni formali contro norme in materia di DPI
- 8 Entrata in vigore nuova direttiva UE

EVENTI

9

Il Nuovo Approccio

In vista della revisione del Nuovo Approccio la Commissione Europea sta preparando un atto giuridico orizzontale i cui termini vanno ora prendendo forma. Nella presente edizione del KANBrief ci occuperemo dello stato di avanzamento dei lavori e dei primi esiti degli stessi. Parleremo inoltre di un network per l'osservazione del mercato e del trattamento riservato ai vari aspetti della prevenzione sul lavoro nel quadro della normazione nel settore dei servizi.

Bozza della Commissione per un atto giuridico orizzontale per l'armonizzazione delle direttive nell'ambito del mercato interno in materia di prodotti

Le direttive nel settore del mercato interno – le quali, oltre a regolamentare i requisiti essenziali dei prodotti, disciplinano anche alcuni aspetti della sorveglianza del mercato, della marcatura e della notifica degli enti di certificazione – presentano delle cospicue differenze originate da diversi sviluppi storici e necessitano, in determinati ambiti, di alcuni miglioramenti. La Commissione Europea ha presentato una bozza¹ per un atto giuridico europeo inteso ad ottimizzare e rinsaldare alcuni elementi essenziali.

Con questa bozza per un nuovo atto giuridico la Commissione punta, tra le altre cose, ad unificare il più possibile le procedure e le definizioni previste dalle direttive nell'ambito del mercato interno che risultano prive di un carattere prettamente settoriale. Le disposizioni dell'atto giuridico varranno nella misura in cui nel quadro di particolari norme comunitarie non esistano disposizioni più specifiche in merito agli aspetti considerati.

Sorveglianza del mercato e identificazione dei prodotti

La sorveglianza del mercato è il rovescio – finora piuttosto appannato – di una medaglia il cui lato visibile – ovvero la mancanza di controlli da parte delle autorità **prima** della messa in circolazione – continua a splendere riscuotendo grande popolarità. Le carenze della procedura finora adottata sono sostanzialmente da ricondursi a due cause:

- La **coordinazione europea della sorveglianza del mercato è ancora insufficiente**, in quanto la situazione giuridica finora vigente affida l'intera responsabilità agli stati membri.
- Sulla scia della **crescente scarsità di risorse**, il margine d'azione che gli stati membri hanno a disposizione per sorvegliare in maniera adeguata i mercati in crescita va restringendosi sempre più.

Al fine di eliminare questi deficit la bozza attribuisce alla Commissione UE una più ampia responsabilità e un maggior potere di coordinazione. Gli stati membri vengono esplicitamente esortati a rendere disponibili sufficienti risorse economiche da destinare alla pratica della sorveglianza del mercato. Si impone inoltre di **contrassegnare i prodotti** in maniera tale che il costruttore degli stessi e, eventualmente, colui che li importa nell'UE risultino facilmente individuabili. Analogamente a quanto previsto dalla Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti anche la **responsabilità di importatori e rivenditori** dovrà essere estesa, così da permettere di ricostruire meglio il percorso seguito da un determinato prodotto.

Accreditamento degli enti notificati

Come anche nel caso della sorveglianza del mercato, gli stati membri godono finora di ampie libertà per quel che riguarda la notifica degli enti che i costruttori di determinati prodotti

sono tenuti a coinvolgere nella valutazione di conformità. La bozza prevede diversi provvedimenti intesi a produrre in tutta Europa una maggiore unificazione dei criteri su cui si fonda la notifica:

- Per cominciare, gli stati membri dovranno **di regola** applicare una **procedura di accreditamento** (secondo la prassi ormai da lungo tempo diffusa in Germania). I criteri da adottare all'atto dell'accREDITAMENTO risulteranno in parte dal nuovo atto giuridico, per la maggior parte, tuttavia, da norme armonizzate. La notifica di un ente non accreditato verrebbe ancora accettata soltanto in casi eccezionali e in presenza di validi motivi.
- È inoltre previsto un **sistema di accreditamento europeo** dotato di una propria infrastruttura, il quale dovrà lavorare in stretta collaborazione con la Commissione UE.

Valutazione della conformità – Marcatura CE – Specifiche tecniche

Secondo quanto previsto dalla bozza della Commissione, il numero delle **procedure di valutazione della conformità** (moduli) dovrà essere ridotto e occorrerà chiarire con maggiore precisione l'importanza della marcatura CE. Nella bozza della Commissione la marcatura CE continua ad essere definita come un segnale, da parte del costruttore, del fatto che tutti i requisiti collegati alla marcatura stessa risultano soddisfatti. Secondo il punto di vista della Commissione la marcatura CE deve inoltre essere concepita come **unico marchio protetto** con il quale è consentito indicare la conformità ai succitati requisiti.

Degno di nota è anche il fatto che, in futuro, a dare luogo alla **presunzione di conformità** potrebbero essere anche delle **specifiche tecniche** europee messe a punto da organismi che non sono organismi di normazione. Presupposto necessario a tal fine è che i principali gruppi interessati siano coinvolti nell'elaborazione delle specifiche tecniche e che le procedure seguite risultino trasparenti. Dette specifiche dovranno altresì essere notificate nella Gazzetta Ufficiale e potranno essere oggetto di un'obiezione formale.

Corrado Mattiuzzo
mattiuzzo@kan.de



¹ La bozza è stata presentata al Gruppo degli alti funzionari per la normazione in data 6.9.2006 (vedi www.kan.de → [Basic documents](#))

Il futuro del Nuovo Approccio

Intervista a Jacques McMillan, capo dell'unità "Quadro legislativo relativo al mercato interno" presso la Direzione Generale Imprese e Industria della Commissione Europea



Jacques McMillan
Commissione europea
DG Imprese e Industria

A che punto è giunta la revisione del Nuovo Approccio?

Dalla primavera del 2004 la Commissione Europea ha elaborato, nel quadro della revisione del Nuovo Approccio, circa 20 documenti di lavoro relativi a diversi elementi tecnici. Detti documenti riguardano i temi accreditamento, procedure di notifica ed enti notificati, procedure di valutazione della conformità e marcatura, nonché il nuovissimo capitolo della sorveglianza del mercato, la quale, sulla scia dell'adozione della strategia di Lisbona, è divenuta per la comunità un tema importante.

Su questa base è stato messo a punto, nel 2006, un documento orizzontale generale¹ contenente dichiarazioni circa tutti gli elementi necessari ai fini di una proposta della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo. Il suddetto documento è passato alla fase di consultazione unitamente ad un questionario per la valutazione d'impatto con la quale la Commissione deve motivare la sua proposta. Una prima bozza, non ancora accordata, di una proposta della Commissione relativa ad un atto giuridico orizzontale è stata presentata al Gruppo degli alti funzionari (SOGS²) nel luglio del 2006, una seconda seguì in settembre³.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi legati all'estensione del Nuovo Approccio ad altri settori di prodotti?

Con l'elaborazione del Nuovo Approccio nel 1985 è venuta a crearsi, contrariamente a quelle che erano le intenzioni, una barriera artificiale fra "Vecchio" e "Nuovo" Approccio, la cui origine risiede soprattutto nei diversi ruoli assegnati agli organismi di normazione europei. Il Nuovo Approccio rappresentava in primo luogo uno strumento mediante il quale il legislatore avrebbe potuto sviluppare nuove piste di riflessione e realizzare l'armonizzazione seguendo altre vie. In questo contesto, ad essere ridefinito non era unicamente il capitolo delle norme, ma anche l'insieme dei principi che regolano la valutazione della conformità e che trovano oggi applicazione in tutto il mondo.

Estendere il Nuovo Approccio può significare estendere il sistema delle norme europee a nuovi settori di prodotti, conferendo così al legislatore e al mondo dell'economia una maggiore flessibilità. Occorrerebbe quanto meno unificare le procedure di valutazione della conformità, in maniera da creare una situazione di maggiore trasparenza e coerenza per il mondo

dell'economia e per le autorità di sorveglianza del mercato. Le procedure di valutazione della conformità sono già contemplate da tutte le legislazioni e risultano in molti punti identiche. La messa a punto di regole unitarie che si spingano al di là del confine che separa il Vecchio dal Nuovo Approccio faciliterebbe in maniera sostanziale la vita degli operatori economici.

Quale ruolo spetterà in futuro alla normazione europea ed internazionale?

Qualora il legislatore decidesse di estendere lo strumento delle norme armonizzate ad ulteriori settori di prodotti, rispetto ai quali l'attività di normazione abbia una sua legittimazione in termini sia politici che economici, la normazione potrebbe qui rivestire un ruolo non meno importante di quello che svolge in settori già coperti dal Nuovo Approccio. Una delle questioni centrali che si pongono nel dibattito sull'estensione del Nuovo Approccio riguarda le vie da percorrere per ottenere che la posizione dei gruppi d'interesse non legati all'industria venga maggiormente integrata nel processo di normazione sottolineando così in modo più marcato la natura di "legislazione mite" propria delle norme.

Anche nei settori in cui non esistono norme giuridiche europee la normazione tecnica europea ed internazionale è destinata a rivestire un ruolo importante, in quanto incentiva la trasparenza e contribuisce al rafforzamento della competitività delle imprese europee.

Quali sono i prossimi passi da compiere?

Allo stato attuale è in corso la revisione, sulla base dei commenti presentati, della bozza della proposta per un atto giuridico orizzontale. La presentazione del nuovo documento consultivo del Gruppo SOGS per la discussione finale dovrebbe poter avvenire in settembre. La Commissione prevede di approvare entro l'anno una proposta formale e di trasmetterla quindi, non appena siano pronte tutte le traduzioni (probabilmente all'inizio del 2007), al Consiglio e al Parlamento Europeo. L'entrata in vigore dell'atto giuridico orizzontale è prevista per il 2008.


1 Certif 2005-16 rev2
(vedi www.kan.de → [Basic documents](#))

2 Gruppo degli alti funzionari per la normazione e la valutazione della conformità

3 N560-1 EN (vedi www.kan.de → [Basic documents](#))

In arrivo un quadro giuridico per la normazione europea nel settore armonizzato

La Commissione Europea intende continuare a mantenere fede ai principi su cui si fonda la normazione europea nel settore armonizzato. Nel quadro della revisione del Nuovo Approccio, tuttavia, gli iter di normazione dovranno ora essere supportati da un corrispondente quadro giuridico. In questo contesto la Commissione intende fissare una definizione unitaria per i concetti di "norma armonizzata" e "presunzione di conformità".



Nella maggior parte delle direttive fondate sui principi del Nuovo Approccio le caratteristiche essenziali di una norma armonizzata sono indicate nei "considerando" oppure in una definizione riportata nell'articolo. Una base di discussione per l'elaborazione di una definizione unitaria è offerta dalle disposizioni, fra loro molto simili tuttavia non identiche, della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (2004/108/CE), della Direttiva macchine (2006/42/CE), della Direttiva sulle apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione (1999/5/CE) e della Direttiva sui prodotti che consumano energia (2005/32/CE).

Una definizione unitaria chiarirebbe il ruolo delle norme armonizzate nell'ambito del Nuovo Approccio, così come anche in altri settori regolamentati nei quali si renda necessario l'utilizzo di norme. Dalle norme armonizzate facenti riferimento a direttive europee fondate sui principi del Nuovo Approccio occorre però distinguere altri documenti normativi (ad es. specifiche tecniche, rapporti tecnici, guide e workshop agreement) che, non essendo elaborati sulla base di un consenso fra tutti i gruppi interessati, non si prestano ad essere presi a riferimento ai fini dell'adempimento di direttive europee.

Caratteristiche essenziali di una norma armonizzata

Secondo la Direttiva 98/34/CE¹ le **norme europee** sono specifiche tecniche elaborate, sulla base di una determinata procedura, dagli organismi di normazione europei riconosciuti (CEN, CENELEC, ETSI) e da questi approvate per un'applicazione ripetuta o continua.

Secondo i principi del Nuovo Approccio per **norme armonizzate** si intendono le norme europee elaborate su incarico della Commissione Europea e i cui riferimenti vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Le norme armonizzate concretizzano i requisiti essenziali delle corrispondenti direttive fondate sui principi del Nuovo Approccio e offrono così delle soluzioni tecniche per l'adempimento delle disposizioni di legge. Il nesso esistente fra le disposizioni di legge e i corrispondenti requisiti della norma è chiarito all'interno di uno speciale allegato di quest'ultima. L'applicazione delle norme armonizzate non è obbligatoria e ha luogo su base volontaria.

Per quanto attiene all'applicazione di una norma armonizzata le autorità e gli altri enti autorizzati (ad es. gli "enti notificati") devono presupporre l'osservanza dei requisiti essenziali della direttiva a cui la norma in questione fa riferimento (presunzione di conformità).

Proposta della Commissione Europea

In occasione della revisione del Nuovo Approccio la Commissione Europea ha proposto, per il concetto di "norma armonizzata" e per la "presunzione di conformità" ad esso legata, la seguente definizione²:

Una norma armonizzata è una norma europea che è stata elaborata, su incarico della Commissione Europea e secondo la procedura stabilita dall'articolo 6, comma 3 della Direttiva 98/34/CE, da uno degli organismi di normazione europea riconosciuti dall'allegato 1 della Direttiva 98/34/CE e che, da sola o insieme ad altre norme, offre delle soluzioni per l'adempimento di una disposizione di legge. L'osservanza di una norma armonizzata non è imperativamente prescritta.

Laddove dei prodotti siano realizzati in conformità con delle norme armonizzate (...) i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'UE (...) si presuppone che detti prodotti risultino conformi ai requisiti fondamentali coperti da queste norme armonizzate (...).

A dare luogo alla presunzione di conformità potrebbero in futuro essere anche le **specifiche tecniche** messe a punto da enti specializzati diversi dagli organismi di normazione europei, nella misura in cui detti enti godano in Europa, nei corrispondenti settori, di una più ampia legittimazione (ad es. UN/ECE o Codex Alimentarius). Questo approccio presuppone tuttavia che, in fase di elaborazione delle succitate specifiche tecniche, vengano adeguatamente considerate le posizioni di tutti i gruppi di interesse.

Dr. Georg Hilpert
hilpert@kan.de

1 Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

2 Documento di lavoro impiegato come base di discussione in occasione della seduta del Gruppo degli alti funzionari per la normazione del luglio 2006. Traduzione italiana non ufficiale.

L'accreditamento nel contesto della revisione del Nuovo Approccio

La strategia normativa prevista dal Nuovo Approccio è diventata, per quel che riguarda la realizzazione del mercato interno europeo, uno strumento irrinunciabile. Un ruolo di primo piano in questo contesto spetta all'accreditamento. Il coinvolgimento di quest'ultimo nell'imminente revisione del Nuovo Approccio rappresenta pertanto un passo del tutto logico. Di seguito schizzeremo i primi tratti riconoscibili di quelle che sono le riflessioni della Commissione Europea a proposito dell'accreditamento.

Accreditamento come servizio di interesse comune

Il punto di partenza delle riflessioni della Commissione Europea in merito all'accreditamento – ossia l'accertamento della competenza degli organismi di valutazione della conformità – è la concezione dello stesso quale servizio di interesse comune. Ciò vale tanto per l'accreditamento in settori disciplinati da norme giuridiche (fra cui, per es., anche le direttive basate sui principi del Nuovo Approccio), quanto per l'accreditamento in settori in cui tali norme giuridiche mancano.

Partendo da questa visione delle cose la Commissione giunge a diverse conclusioni per quel che riguarda l'organizzazione dell'accreditamento a livello sia europeo che nazionale. In Europa, ad esempio, l'accreditamento – così come anche la valutazione della conformità e la sorveglianza del mercato – dovrebbe svolgersi secondo standard unitari e alle medesime condizioni di base. Affinché ciò avvenga è indispensabile che sia istituita un'infrastruttura europea per l'accreditamento. A tal proposito la Commissione Europea intende appoggiarsi alla già esistente **European co-operation for Accreditation¹ (EA)**. Il compito principale di una futura infrastruttura per l'accreditamento consisterà soprattutto nell'organizzare la reciproca sorveglianza degli organismi di accreditamento (**peer assessment**).

Organizzazione dell'accreditamento


Gli stati membri saranno chiamati ad organizzare i rispettivi regolamenti di accreditamento sulla base della concezione di quest'ultimo quale servizio di interesse comune. Ad essi spetterà scegliere se istituire un unico organismo di accreditamento oppure un sistema di organismi di accreditamento. Quest'ultimo dovrà tuttavia essere organizzato in maniera tale da non risultare orientato ad una concorrenza di tipo commerciale. Per la Germania ciò implica, tra le altre cose, che la situazione di concorrenza fra organismi di accreditamento rilevabile nel settore non regolamentato è destinata a venire meno. La definizione delle modalità secondo le quali raggiungere concretamente questo obiettivo sarà affidata ad un regolamento nazionale. A tal proposito va valutata la possibilità di incaricare un organismo privato di svolgere le funzioni previste dall'accreditamento sia nel settore non disciplinato dalla legge che, almeno in parte, in quello regolamentato da norme giuridiche.

Per quanto riguarda quest'ultimo, le riflessioni della Commissione prevedono anche un **approccio a due fasi**. La Commissione intravede nell'accreditamento svolto dagli organismi competenti sulla base delle norme in materia (serie EN ISO/IEC 17000) la base per la nomina sovrana di un organismo di valutazione della conformità. Soltanto in casi eccezionali e in presenza di validi motivi dovrà essere ammessa, in luogo dell'accreditamento, una perizia esclusiva ad opera dell'autorità preposta alla nomina sovrana. Grazie a queste nuove regole l'importanza delle norme nel settore dell'accreditamento è sottoposta, rispetto al passato, ad un ulteriore consolidamento.

Fase transitoria

Allo stato attuale rimane ancora da chiarire quando avrà luogo l'entrata in vigore di un regolamento europeo e di un corrispondente regolamento nazionale. Un primo progetto di regolamento della Commissione Europea dovrebbe essere pronto all'inizio del 2007. Il Ministero Federale per l'Economia e la Tecnologia (BMW i) ha deciso, in quanto ministero addetto alle questioni inerenti all'accreditamento, di assumere fino al momento dell'entrata in vigore del regolamento giuridico la rappresentanza esterna del settore dell'accreditamento presso gli organismi di accreditamento europei ed internazionali. L'assunzione di tale funzione si traduce prevalentemente in un'attività di coordinazione. A tal fine il BMW i intende istituire un comitato **consultivo per l'accreditamento**. A questo ente – che sarà composto da esponenti del mondo dell'economia e rappresentanti di organismi di valutazione della conformità, organismi di accreditamento, ministeri federali e regionali, nonché associazioni dei consumatori – spetterà il compito di prestare al BMW i la propria consulenza in materia di accreditamento.

Ingo Ruthemeier
ingo.ruthemeier@bmwi.bund.de



Ingo Ruthemeier

Sezione II D 3 - Normazione, valutazione della conformità, metrologia

Ministero Federale per l'Economia e la Tecnologia

¹ www.european-accreditation.org

Osservazione del mercato nel settore macchine

Un'attività della sezione Macchine e Sicurezza dei Sistemi dell'ISSA in seno a EUROSHNET

Il miglioramento della sorveglianza del mercato è promosso, sul piano politico, dalla Commissione Europea e dagli stati membri. Dal punto di vista della prevenzione sul lavoro tale sviluppo va accolto con favore. Alcuni esperti della sezione Macchine e Sicurezza dei Sistemi dell'ISSA hanno preso in esame le strutture della sorveglianza del mercato nel settore delle macchine destinate all'uso commerciale riscontrando che l'osservazione del mercato praticata da soggetti diversi dalle autorità svolge un ruolo decisivo.



Karl-Heinz Grass

BG nel settore generi alimentari e ristorazione (BGN)

Ramo prevenzione

La guida UE all'attuazione delle direttive fondate sul Nuovo Approccio e sull'Approccio Globale¹ descrive quello che è l'obiettivo della sorveglianza del mercato. In base ad esso si rende necessario assicurare che le disposizioni delle direttive di riferimento vengano rispettate in tutta la comunità. A prescindere dall'origine del prodotto considerato i cittadini hanno diritto, in tutto il mercato europeo, ad un uguale livello di protezione. La guida comprende anche un cenno da cui si evince che, consentendo di perseguire le pratiche concorrenziali sleali, la sorveglianza del mercato riveste un ruolo importante rispetto agli interessi degli operatori economici.

Le autorità preposte alla sorveglianza del mercato vengono, tra le altre cose, sollecitate a tenere sotto osservazione i prodotti messi in circolazione e, in caso di mancata osservanza di direttive o norme, a prendere corrispondenti provvedimenti. L'attività di osservazione del mercato rende necessario, per i diversi settori, un sufficiente numero di collaboratori qualificati e dotati di un buon bagaglio di esperienza. Ciò vale in particolare per la valutazione dei rischi legati alle nuove tecnologie, nonché alle interfacce macchine. La guida raccomanda pertanto una collaborazione delle autorità preposte alla sorveglianza del mercato con quegli organismi in grado di aiutarle ad individuare i casi di non-conformità.

La sezione Macchine e Sicurezza dei Sistemi dell'ISSA dispone di un efficiente network per l'osservazione del mercato nel settore dei prodotti destinati all'uso commerciale ed industriale rientranti nella sfera di applicazione della Direttiva macchine europea. Di detto network fanno parte esperti impegnati presso organismi di prevenzione sul lavoro di Francia, Italia, Svizzera e Germania. Anche Finlandia e Repubblica Slovacca hanno manifestato interesse nei confronti di questa rete di esperti.

Punto di partenza di questa forma di collaborazione intensificata sono state la presentazione e l'analisi delle strutture nazionali presenti nei suddetti paesi nell'ambito dell'osservazione e della sorveglianza del mercato. In tale contesto sono emerse varie differenze di carattere nazionale, le quali hanno indotto gli organismi partner della sezione dell'ISSA a concludere che, per ottenere un miglioramento del sistema di sorveglianza del mercato nel suo complesso, occorre portare avanti un intenso scambio di informazioni ed esperienze relative all'osservazione del mercato.

Nella pratica, il piccolo network dell'ISSA ha già dato prova di validità. Nel quadro di un contatto ravvicinato con gli utilizzatori delle macchine è stato in particolare possibile chiarire in loco alcuni problemi. Ciò vale ad esempio per una macchina imballatrice fabbricata in Normandia e utilizzata in Germania. I difetti riscontrati in Germania risultavano in parte da un uso non previsto della macchina in questione, sulla quale venivano ad esempio impiegati dei rulli di pellicola il cui volume eccedeva di gran lunga quello indicato dal costruttore. In questo contesto è emerso che il costruttore e l'utilizzatore – l'uno in fase di progettazione e l'altro in fase di impiego, tenendo conto dell'effettivo utilizzo – avevano finito per valutare in maniera differente i pericoli di natura meccanica. Gli organismi partner della sezione dell'ISSA sono stati in grado di garantire la comunicazione fra il costruttore, l'utilizzatore e l'ente di prova coinvolto prima che fossero avviati dei provvedimenti da parte delle autorità. È stato così possibile ripristinare, per quanto riguarda la fase di utilizzo, la conformità della macchina imballatrice ai requisiti della Direttiva macchine.

In futuro lo scambio di pareri ed esperienze in materia di osservazione del mercato dovrà avvenire anche attraverso EUROSHNET[FN2]. La sezione Macchine e Sicurezza dei Sistemi dell'ISSA vedrebbe con favore la creazione, in seno a EUROSHNET, di un ampio forum per la collaborazione fra esperti di prevenzione sul lavoro nel settore dell'osservazione del mercato delle macchine e dei dispositivi destinati all'uso commerciale. Ad approfittare della collaborazione sarebbero soprattutto le piccole e medie imprese (PMI). Il sistema di sorveglianza del mercato e coloro i quali operano all'interno di esso otterrebbero così un sostegno effettivo.

Karl-Heinz Grass
karl-heinz.grass@bgn.de

1 http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/legislation/guide/document/allchapters_it.pdf

2 Topic "Market observation in the field of machinery safety"

Settore servizi – Normazione e prevenzione sul lavoro

Nel quadro degli sforzi compiuti a livello nazionale ed internazionale ai fini della liberalizzazione dello scambio di servizi grande importanza è attribuita alla normazione di questi ultimi¹. In tale contesto occorre fare in modo che venga rispettato un principio fondamentale, ovvero quello per cui i requisiti in materia di sicurezza e tutela della salute del lavoratore (dunque di colui il quale presta un servizio) devono essere definiti al di fuori del campo della normazione.



Foto: Piepenbrock-Dienstleistungsgruppe

Incentivazione dello scambio di servizi mediante le norme

Il ruolo rivestito dalle norme rispetto al settore dei servizi viene citato, sul piano internazionale, nell'accordo GATS (General Agreement on Trade in Services) dell'OMC per la liberalizzazione dello scambio dei servizi², così come anche nella bozza per una direttiva europea in materia di servizi³, ma non è ancora stato chiarito in maniera definitiva. Ad incentivare concretamente la normazione vi sono tuttavia già due mandati (M 340 e M 371) che la Commissione UE ha assegnato a CEN, CENELEC ed ETSI affinché elaborino un programma normativo per il settore dei servizi. A detti mandati se ne aggiungono altri, ad es. in materia di call center.

Il CEN sta inoltre elaborando delle norme specifiche riguardanti temi quali manutenzione, trasporti, pulizia di edifici, turismo, servizi postali, gestione edifici, traduzioni, servizi di pompe funebri, servizi nel settore della sanità e della sicurezza. Il gruppo di lavoro CEN/BT 163 "Service standardization" segue poi i lavori per l'ulteriore sviluppo della normazione nell'ambito dei servizi e anche l'ISO e istituti di normazione nazionali sono impegnati nella messa a punto di norme in tale settore.

Anche "Standard: IS Dienstleistungsstandards in erfolgreichen Internationalisierungsstrategien" (Norme nel settore dei servizi nel quadro di efficaci strategie di internazionalizzazione), progetto sostenuto dal Ministero Federale per l'Istruzione e la Ricerca (BMBF), è inteso a sondare il potenziale della standardizzazione⁴.

Prevenzione sul lavoro e norme nel settore dei servizi

In linea generale le norme sono in grado di incentivare la prestazione di servizi dalle caratteristiche unitarie e, dunque, il mercato stesso dei servizi. Affinché le norme nel settore dei servizi possano però essere applicate (anche a livello transnazionale), occorre che esse non si scontrino con prescrizioni e regolamenti nazionali inerenti al trattamento da riservare ai vari aspetti della prevenzione sul lavoro.

Una delle caratteristiche dei servizi consiste nel fatto che la loro **qualità** è determinata in larga misura dalle persone che li forniscono. Nel contesto delle norme nel settore dei servizi la definizione di requisiti relativi al personale può pertanto risultare opportuna laddove detti requisiti riguardino la qualità dei servizi offerti.

Alcuni esempi:

- disposizioni riguardanti la consulenza del commissionario;
- istruzioni relative all'iter da seguire nel prestare un determinato servizio;
- criteri cui attenersi nella selezione del personale (ad es. qualifica);
- abbigliamento e attrezzature necessari ai fini della prestazione di determinati servizi (ad es. personale di pompe funebri, portieri).

Poiché l'adempimento dei requisiti in materia di prevenzione sul lavoro è considerato essere un importante criterio qualitativo tanto dai prestatori di servizi quanto dai clienti, viene spontaneo concludere che anche i requisiti in materia di protezione del personale impiegato dovrebbero essere inclusi in una norma in materia di servizi. Non appena ci si trovi ad affrontare la questione della **prevenzione sul lavoro per le persone** che forniscono un servizio, il fondamento cui riferirsi cessa tuttavia di essere rappresentato da una norma. A questo punto subentrano infatti le disposizioni delle direttive fondate sull'art. 137 del trattato CE. Questo approccio è sostenuto anche dalla risoluzione del CEN/CENELEC 22/1997, da alcune guide sulla normazione internazionale, nonché dalla Posizione Comune Tedesca⁵, le quali stabiliscono che i requisiti in materia di sicurezza e tutela della salute del personale impiegato, i quali disciplinino aspetti come

- dotazione dei posti di lavoro con dispositivi di sicurezza secondari (ad es. uscite di emergenza per il personale),
- definizione, per quanto riguarda il posto di lavoro, di valori limite,
- organizzazione e attuazione della prevenzione sul lavoro aziendale, ad es. mediante sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro,
- istruzioni in materia di prevenzione sul lavoro,
- visite da parte di medici del lavoro,
- impiego di dispositivi di protezione individuale

non sono oggetto delle norme e devono essere regolamentati a livello nazionale.

Questo principio ha valore tanto per le norme nel settore dei servizi, quanto per le "classiche" norme di prodotti. Per poterlo fare precocemente confluire nell'attività di normazione nel settore dei servizi, la KAN ha raccolto, all'interno del suo sito web, una serie di indicazioni rivolte soprattutto a chi opera in seno a gruppi di normazione⁶.

Angela Janowitz
janowitz@kan.de

1 KANBrief 4/02


2 http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/serv_e.htm; <http://www.kan.de/pdf/fb/en/g/WTO-GATS-e.pdf>

3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2006/com2006_016_0it01.pdf

4 <http://www.standard-is.de>

5 KANBRIEF 1/04

6 <http://www.kan.de/pdf/basis/dokumente/deu/KAN-Hinweise-AS-DL.pdf>



EUROSHNET inaugura un portale supplementare accessibile a tutti

A partire dal settembre 2006 EUROSHNET, la piattaforma europea per la prevenzione sul lavoro, si presenta in una nuova versione. Al sistema è stato aggiunto un **portale pubblico** (public area) all'interno del quale chiunque sia interessato al tema della prevenzione sul lavoro ha la possibilità di partecipare direttamente e senza restrizione alcuna alle discussioni in corso. Il forum di questa area può essere consultato in maniera diretta. Solo per postare un proprio intervento occorre – come anche in altri forum – eseguire una breve procedura di registrazione. Al momento il portale liberamente accessibile propone un forum dedicato ai sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Anche la veste grafica del portale che la piattaforma riserva ai soli esperti di prevenzione sul lavoro (**restricted area**) è stata in gran parte sottoposta ad una revisione. Alcune funzioni del sistema sono state impostate in maniera più chiara e la ricerca di esperti in particolare è stata dotata di una maschera di ricerca semplificata. Questi miglioramenti vanno ad accrescere sensibilmente la facilità di impiego del sistema.

Obiezioni formali contro norme in materia di DPI

La Commissione Europea ha posto delle limitazioni alla presunzione di conformità di due norme in materia di dispositivi di protezione individuale, dando così seguito ad alcune obiezioni che erano state avanzate dal settore della prevenzione sul lavoro e alla cui elaborazione aveva preso parte anche la KAN.

Qualora nei **filtri per la protezione respiratoria** trovi impiego del materiale elettrostatico può accadere che, durante l'impiego, l'efficacia delle prestazioni dei filtri diminuisca rapidamente. Laddove ci si attenga ai requisiti di prova fissati dalla EN 143:2000 "Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Filtri antipolvere" non è tuttavia possibile riconoscere con certezza questo ca-

lo prestazionale. Manca inoltre un requisito che imponga di includere nelle istruzioni per l'uso un cenno al pericolo sopra illustrato. Per questi due punti si è pertanto provveduto a limitare la presunzione di conformità (Gazzetta Ufficiale dell'UE, L 80 del 17.3.2006, pg. 76). La revisione della norma è già stata affidata al CEN/TC responsabile.

La EN 420:2003 "**Guanti di protezione** – Requisiti generali e metodi di prova" è stata notificata (Gazzetta Ufficiale dell'UE, C 306 del 2.12.2005, pg. 25) con una nota restrittiva in cui si precisa che essa dà luogo alla presunzione di conformità solo laddove il metodo di prova per il **cromato** venga applicato in maniera tale da giungere fino ad un limite di rilevabilità di 3 mg/kg o meno, e non di 10 mg/kg, come prevede la norma attualmente in vigore.

Guida ISO sulla "responsabilità sociale"

L'organismo di normazione internazionale ISO sta proseguendo i lavori per l'elaborazione di una guida ISO sulla responsabilità sociale delle organizzazioni (SR). In occasione della terza riunione dell'ISO Working Group on Social Responsibility, tenutasi dal 15 al 19 maggio 2006 a Lisbona, è stato discusso, come prima bozza della guida ISO (WD1 ISO 26000), un documento di lavoro del marzo 2006.

Detta bozza non rappresentava ancora una concreta proposta di norma ed era in primo luogo intesa a stabilire come i vari temi possano essere trattati nella guida che seguirà in un secondo momento. Già prima dell'incontro di Lisbona erano state presentate oltre 2200 istanze di modifica del WD1 ISO 26000.

In occasione della riunione di Lisbona l'ISO-SR-Working Group è giunto ad un accordo in merito ad una proposta per

- una definizione di "responsabilità sociale",
- il campo di applicazione della guida e
- diversi campi di azione ("issues").

Allo stato attuale non è ancora possibile prevedere in che misura gli aspetti legati alla prevenzione sul lavoro confluiranno nella guida ISO.

PUBBLICAZIONI

Klindt, Th./Stempfle, Chr.: Produkthaftung – Risiken im nationalen und internationalen Warenverkehr

Laddove a causa di errori tecnici compiuti in fase di progettazione o fabbricazione vengano svolte delle campagne di richiamo o addirittura delle indagini da parte del pubblico ministero, le imprese interessate vengono spesso a trovarsi in situazioni estremamente delicate. Questo opuscolo presenta la complessa legislazione in materia di responsabilità dei prodotti con un approccio di stampo pratico, in maniera strutturata e con un linguaggio comprensibile anche per i non giuristi. Prendendo spunto da numerosi esempi gli avvocati Christian Stempfle e Prof. Dr. Thomas Klindt, entrambi specializzati in questioni di responsabilità da prodotto, illustrano da quali fonti giuridiche possano originare i rischi relativi alla responsabilità per danno da prodotti e come la giurisprudenza abbia finora affrontato i singoli casi.

Leistung und Lohn – Zeitschrift für Arbeitswirtschaft, marzo 2006, 60 pg., Joh. Heider-Verlag, +49 (0)2202 9540-0, € 8.

Manipulationen von Schutzeinrichtungen an Maschinen

Studio condotto dagli enti assicurativi industriali per gli infortuni sul lavoro e incentrato sulla portata delle manipolazioni di macchine e dispositivi di protezione. L'obiettivo dello studio consisteva nell'individuare, mediante il coinvolgimento di operatori addetti all'azionamento delle macchine, i motivi delle manipolazioni. Tramite domande rivolte ad esperti di prevenzione sul lavoro e indagini svolte presso le aziende si è provveduto ad analizzare il problema dai punti di vista psicologico, ergonomico, organizzativo e tecnico e ad elaborare degli approcci risolutivi.

ISBN 3-88383-698-2, 2006, 204 pg., download gratuito dal sito www.hvbg.de, webcode 1855742

Eventi

Informazione	Argomento	Contatto
16.10. - 18.10.06 Dresden	Seminar Rechtsfragen des Arbeitsschutzes	BAuA Tel.: +49 231 90 71 22 51 http://arbeitsschutz-veranstaltungen.de/detail.asp?id=1220
25.10. - 27.10.06 Strasbourg	Conference Wood Dust Conference 2006	INRS Tel.: +33 3 83 50 21 37 www.ami.dk/wooddustconference2006
26.10.06 Stuttgart	Tagung Die novellierte Maschinenrichtlinie 2006	DIN Deutsches Institut für Normung Tel.: +49 30 2601 2985 www.beuth.de/cmd?level=tpl-Suchergebnis&languageid=de
08.11. - 10.11.06 Dresden	Seminar Grundlagen der Normungsarbeit im Arbeitsschutz KAN/BGAG-Seminar für Mitarbeiter, die in Normungsgremien tätig sind oder tätig sein werden.	BGAG Tel.: +49 351 457-1970 www.bgag-seminare.de/seminar_details.php?sindex=966
21.11. - 23.11.06 Dresden	Seminar Produkthaftung Für Aufsichtspersonen, Prüfer und Zertifizierer	BGAG Tel.: +49 351 457-1970 www.bgag-seminare.de/seminar_details.php?sindex=893
22.11. – 24.11.06 München	Kongress 22. Münchner Gefahrstofftage Fachkongress für Umwelt-, Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit	mic – management information center Tel.: +49 81 91 125 111 www.gefahrstofftage.de/mic/veranstaltungen/873641.php
30.11. - 01.12.06 Dresden	Fachtagung Die neue Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Mit Referenten des BMAS, der BAuA, MMBG, BG-PRÜFZERT und der KAN.	BGAG Tel.: +49 351 457-1914 www.bgag-seminare.de/seminar_details.php?sindex=1104
16.10. - 18.10.06 Dresden	Seminar Rechtsfragen des Arbeitsschutzes	BAuA Tel.: +49 231 90 71 22 51 http://arbeitsschutz-veranstaltungen.de/detail.asp?id=1220

Impressum



Verein zur
Förderung der
Arbeitssicherheit
in Europa

Editore Verein zur Förderung der Arbeitssicherheit in Europa e.V. (VFA) con supporto
finanziare dal Ministero Federale di Lavoro e degli Affari Sociali; **Redazione** Kommission
Arbeitsschutz und Normung (KAN), Segreteria KAN – Sonja Miesner, Michael Robert;
Responsabile Dr.-Ing. Joachim Lambert Alte Heerstr. 111 D – 53757 Sankt Augustin;
Traduzione Simona Rofrano; **Pubblicato trimestralmente, gratis** Tel.: +49 2241
231 3463 Fax: +49 2241 231 3464 Internet: www.kan.de E-mail: info@kan.de